Fatto e diritto

Giorgio Corda convive *more uxorio* con M. F. dal 1992. Hanno avuto tre figli, ancora minori, tutti legalmente riconosciuti, conviventi con loro e loro carico. Il Corda, tuttavia, è ancora sposato con altra persona, vissero insieme per pochi mesi, non si sono separati legalmente per assenza mancanza di disponibilità economica.

Il Corda richiese all'INPS il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per i tre figli minori a suo carico. L'INPS respinse l'istanza. Il lavoratore lo convenne in giudizio.

Il Tribunale di Perugia, accogliendo la domanda, ha così provveduto: "dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi ..... Dichiara illegittimo il provvedimento di diniego dell'INPS e autorizza la percezione di detti assegni da parte del ricorrente".

La Corte d'Appello di Perugina ha rigettato l'impugnazione dell'INPS con sentenza pubblicata il 31 marzo 2006.

L'Istituto ricorre per cassazione formulando un unico motivo di ricorso.

Il Corda non ha svolto l'attività difensiva.

La tesi dell'INPS è che l'assegno non può essere riconosciuto poiché i tre figli del Corda non risultano immessi nel nucleo sorto con il matrimonio, in quanto il nucleo familiare del Corda risulta tuttora formalmente costituito con la moglie.

Secondo l'istituto la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153 e l'art. 252, cc, nonché l'art. 14 delle disp. prel. del cod. civ.

Il ricorso non è fondato.

L'istituto dall'assegno per il nucleo familiare, prese il posto degli assegni familiari; fu istituito e regolato dal decreto legge 13 marzo 1988, *n. 69* "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre

disposizioni urgenti", convertito, con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153.

L'art. 2 della legge del 1988 stabilì che spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai pensionati e compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare..

Il sesto comma specifica cosa debba intendersi, ai fini di questa normativa, per "nucleo familiare".

Il nucleo familiare "è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni" (art. 2, sesto comma, legge n. 153 del 1988).

L'equiparazione ai figli prevista dall'art. 38, *cit.* riguarda "i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge" (art. 38, dpr n. 818 del 1957).

Per "figlio naturale riconosciuto", ai sensi dell'art. 250, cc, si intende il figlio riconosciuto nei modi previsti dall'art. 254, cc, (nell'atto di nascita o con apposita dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile, ad un notaio, in un atto pubblico o con un testamento) dal padre o dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente che separatamente.

Il codice civile detta anche la disciplina dell'affidamento del figlio naturale e del suo inserimento nella famiglia legittima (art. 252, cc), ma ciò non incide sulla condizione di figlio naturale riconosciuto, che rimane tale anche in assenza di inserimento nella famiglia legittima.

La normativa sull'assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare

delineato dal legislatore in questa sede, va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.

Nel caso in esame, il Corda, coniugato con una persona, ma convivente da anni con altra persona, ha riconosciuto i tre figli avuti dalla convivente ed ha provato che i minori vivono a suo carico, in quanto egli provvede al loro mantenimento (il punto non è oggetto di contrasto). Ciò è necessario e sufficiente ai fini del diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare per i tre figli naturali.

Il ricorso dell'INPS pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese in quanto il Corda non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2010.

Il consigliere estensore
Pietro Curzio

Il presidente
Federico Roselli

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria
oggi, 18 GIU 2010
IL CANCELLIERE